CAMERA DEI DEPUTATI N. **4678**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore degli albi professionali

Presentata il 17 marzo 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari, le continue ed inesorabili interruzioni anticipate delle legislature, il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale hanno attribuito al nostro Paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più assimilabile ad un groviglio inestricabile.

A fronte di tale situazione appare necessario ed ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità. Ciò anche come banco di prova rispetto agli impegni programmatici del Governo e della maggioranza che lo sostiene, indirizzati in modo inequivocabile al conferimento di un carattere prioritario alla predisposizione ed alla approvazione di testi unici.

La proposta di legge in oggetto, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, ad autorizzare il Governo all'emanazione di un testo unico delle leggi istitutive o aventi comunque attinenza agli albi professionali. Ciò con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento, con riferimento a questo specifico settore, un forte segnale nella direzione di una indispensabile razionalizzazione normativa che consenta agli amministratori e a tutti i soggetti giuridici interessati di avvalersi di uno strumento conoscitivo fondamentale ad assicurare efficienza e capacità di gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di albi professionali, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

ART. 2.

1. Entro la data di cui all'articolo 1, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 3.

1. Il testo unico di cui all'articolo 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.

ART. 4.

1. Ai fini della stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Governo può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante l'affidamento di incarichi di studio.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-4678
Lire 500